

Premesso che :

- Giordani Gianni è proprietario esclusivo di un'area di terreno in Comune di San Pietro in Casale compreso tra le Via Sant'Alberto e Via Madonna di Galliera, identificata in Catasto al Foglio 12 Mappale 220 parte , Allegato 1 - Planimetria catastale;
- tale area è destinata dal vigente P.S.C. e R.U.E. come Insediamento extra agricolo in ambito rurale - Area 13 (via Sant'Alberto), come risulta dall'allegato n. 1 - Estratto di PSC ed Estratto di RUE ;

Considerato che:

- la *Proprietà* ha usufruito di un aumento di SU per l'uso UE5/B (attività di coltivazione di tipo industriale non connessa all'azienda agricola) svolta a carattere industriale nella quale le coltivazioni praticate non hanno quale substrato di coltura il terreno sottostante la struttura, che non viene abitualmente lavorato con le normali pratiche agrarie;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale consentire l'allargamento del tratto di via S.Alberto antistante la proprietà, per creare una banchina stradale, utilizzando lo spazio ricavato dal tombamento del fosso stradale.

Dato atto che, a seguito di incontri tra l'Amministrazione e la *Proprietà*, si sono definiti i contenuti di un possibile accordo;

Ritenuto opportuno studiare una linea di intervento condivisa con la *Proprietà*, al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato;

Visto l'art. 18 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 che così dispone:

"1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.

3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990."

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 fra il Comune e la *Proprietà* che sia volto a :

- definire un aumento di SU per l'uso UE5/B (attività di coltivazione di tipo industriale non connessa all'azienda agricola) svolta a carattere industriale nella quale le coltivazioni

praticate non hanno quale substrato di coltura il terreno sottostante la struttura, che non viene abitualmente lavorato con le normali pratiche agrarie;

- procedere da parte della "Proprietà" l'allargamento del tratto di via S.Alberto antistante la proprietà, per creare una banchina stradale, utilizzando lo spazio ricavato dal tombamento del fosso stradale.

Valutata quindi positivamente la compatibilità e sostenibilità urbanistica dell'intervento di cui al presente accordo.

Preso atto, che il suddetto accordo sia di interesse per la collettività comunale, attraverso la realizzazione di un intervento offerto nella disponibilità del *Comune*, che avverrebbe con capitale privato e in tempi celeri.

Riconosciuto come nessuna delle prestazioni previste dal presente accordo di pianificazione sia effettuata a scomputo di alcun contributo di costruzione.

Considerato che, in virtù di quanto sopra esposto, il presente accordo presenta il requisito del *"rilevante interesse per la comunità locale"*, richiesto dall'art. 18 L.R. 20/2000.

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 24.06.2008, recante "Direttiva in materia di negoziazione urbanistica";
- la Legge regionale n. 20/2000 ed in particolare l'art. 18;

SI PROPONE

1. Di approvare l'accordo amministrativo di pianificazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24.03.2000 n. 20, composto da n. 12 articoli e da n. 12 allegati, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco alla firma del suddetto accordo.
3. Di rendere il successivo atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.Lgs. 267/2000.